

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

PEC obbligatoria dal 29 novembre
La mozione del 54° Congresso Nazionale degli Ingegneri
Rinnovati i Consigli degli Ordini Ingegneri del FVG

6 OPERE PUBBLICHE

Verifica delle offerte anomale
Imposta di bollo sugli elaborati tecnico-progettuali

7 GIURISPRUDENZA

Gli ingegneri chimici come consulenti chimici di porto
Responsabilità in caso di rovina o difetto dell'opera

8 AMBIENTE E SICUREZZA

Lavoratore autonomo e cantiere
Sicurezza ascensori: verifica e adeguamento

10 NORMATIVA TECNICA

I provvedimenti regionali per le costruzioni antisismiche
Linee guida sulla vulnerabilità di elementi non strutturali
Norme tecniche per le costruzioni: chiarimenti e osservazioni

15 VARIE

Adozione di nuove procedure al catasto terreni e fabbricati

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

5
2009

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Fulvio Bressan
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Roberto Vanon
consiglieri	Paola Bisiach Alberto Mario Landri (sez. B) Alessio Roselli Alberto Tibo Mauro Ussai Pietro Zandegiacomo Rizìo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
vice presidente	Vittorio Bozzetto
segretario	Sara Stivella
tesoriere	Nino Aprilis
cons. anziano	Luigi Battistella
consiglieri	Fabio Braccini Antonino Colussi Domenico D'Andrea Gian Luigi Pasut (sez. B) Claudio Pillon Andrea Tegon

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
consigliere	Elisabetta Delben
tesoriere	Stefano Patuanelli
consiglieri	Mario Bucher Giovanni Cervesi Franco Frezza Giulio Gregori Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Mario Vianelli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Elena Moro
vice presidente	Massimo Cisilino
vice presidente	Federico Fant
segretario	Raffaele Perrotta
tesoriere	Marco Disnan
consiglieri	Pino Bellinetti Renato Candotti Mario Capellari Giulio Gentili Giampaolo Guaran Doris Guion (sez. B) Pierluigi Marzullo Antonino Morassi Giuliano Parmegiani Stefano Urbano

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Massimo Cisilino
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Pich
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

PEC obbligatoria dal 29 novembre

A far data 29 novembre 2009 la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 impone a tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per lo scambio di comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. Viene in tale modo introdotto uno strumento di comunicazione avente valore legale e come tale idoneo a certificare data e ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato. Il messaggio e-mail certificato equivale, in sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, alla quale si sostituirà.

L'indirizzo PEC deve essere comunicato all'Ordine o al Collegio di appartenenza, che è a sua volta obbligato alla tenuta di uno specifico elenco con accesso riservato alle pubbliche amministrazioni e la cui consultazione avviene liberamente e senza oneri.

L'estrazione di elenchi di indirizzi è dunque consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di competenza. Per garantire ai propri iscritti l'adempimento dell'obbligo di dotarsi di Pec, gli Ordini degli Ingegneri della nostra Regione hanno provveduto a selezionare un gestore abilitato a fornire il servizio di PEC, al quale è stato inviato l'elenco degli iscritti per l'apertura della casella di PEC individuale e correlata attribuzione delle chiavi di accesso e lettura dei messaggi.

Siccome non tutti gli iscritti hanno necessità di dotarsi

di casella di posta elettronica certificata, non avendo corrispondenza con la pubblica amministrazione per motivi professionali, è comunque facoltà di ciascun soggetto confermare per via telematica, la propria volontà di usufruire di questo servizio in base alle proprie esigenze.

Invece, l'iscritto che abbia provveduto autonomamente dalle iniziative dell'Ordine di appartenenza a sottoscrivere un contratto con un Provider, deve avere provveduto all'inoltro dell'indirizzo di PEC, acquistato a titolo personale, al proprio Ordine per il suo inserimento nell'elenco obbligatorio.

Secondo quanto stabilito dalla norma, in linea generale le comunicazioni tra professionisti e P.A. che abbiano adempiuto alle prescrizioni, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Per essere attivo, dunque, il sistema prevede che la pubblica amministrazione si doti di posta elettronica certificata, ed attualmente si riscontrano situazioni molto diversificate, con tempistiche altrettanto varie e difformi. Rimangono, comunque, ancora diversi aspetti da chiarire: come accreditare le amministrazioni pubbliche, cioè come accertare che la richiesta provenga effettivamente da una pubblica amministrazione, e quali siano gli argomenti di estrazione dagli elenchi, cioè se verranno rilasciati solo



i dati anagrafici o anche quelli relativi alle competenze, nel qual caso non si hanno indicazioni su quali siano le competenze da dichiarare e censire e come vadano codificate.

Anche per quanto riguarda gli studi professionali associati vi sono notevoli incertezze, in quanto non è chiaro se la PEC possa -o debba- riferirsi allo studio o vada fatta salva la attribuzione della PEC al professionista come soggetto individuale.

Va, per altro, sottolineato che la PEC fa fede solo per quanto attiene alla data di invio e ricezione di un messaggio e l'integrità del dato inviato, ma -giuridicamente- non ne imputa il contenuto al suo

autore. Per questo secondo risultato è necessario applicare al messaggio la firma digitale, dotarsi della quale sarà, pertanto, altrettanto importante della PEC per tutti i professionisti che inviano documenti alla P.A., con particolare riferimento alle copie di documenti originali cartacei.

Tutto ciò, comunque, non basta per garantire la riservatezza delle informazioni che dovranno a tal fine essere criptate tramite software dedicati. Dunque, a regime, un soggetto dovrà servirsi contemporaneamente di almeno tre applicazioni: client PEC, client per la firma digitale, applicazione crittografica e altrettanto dovrà fare il suo interlocutore.

La mozione del 54° Congresso Nazionale degli Ingegneri

Nei giorni 22-23-24 luglio si è svolto a Pescara il 54° Congresso Nazionale degli Ingegneri di cui riportiamo la mozione approvata dall'Assemblea.

1. Un ringraziamento anzitutto alla calda ospitalità della terra di Abruzzo, così duramente colpita dal recente sisma, ricordando il contributo degli oltre 7.000 Colleghi che sono intervenuti come parte integrante della Protezione Civile prima e con squadre di specialisti inviate dagli Ordini Provinciali poi, ad oggi ancora operanti in forma del tutto gratuita, unicamente animati da spirito di servizio;
2. La figura dell'Ingegnere risulta centrale nelle strategie di analisi, progettazione, attuazione e monitoraggio della sicurezza nelle varie fasi di ideazione e realizzazione di opere (impianti compresi) ed infrastrutture, come premessa indispensabile per un progresso mirante a garantire e tutelare la pubblica incolumità anzitutto e quindi la conservazione dei beni immobiliari, siano essi pubblici o privati, in una ottica e logica più ampia che abbracci e contempra i nuovi concetti di prestazioni degli edifici, non solo legati ad aspetti più propriamente strutturali, ma in un contesto obbligatoriamente allargato alla certificazione energetica, alla acustica, all'utilizzo di energie rinnovabili ecc.;
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si sollecita la necessità del costante e continuo aggiornamento degli Ingegneri attraverso un rinnovato impegno affinché, nell'integrale recepimento ed attuazione dei nuovi disposti normativi, venga riconfermato il principio che, premessa indispensabile per il conseguimento della massima qualità delle opere progettate e realizzate, è la assoluta qualità delle prestazioni professionali.
4. Per l'opportuno sostegno all'aggiornamento professionale si ricorda il ruolo centrale degli Ordini Provinciali affinché procedano nella loro azione di sostegno agli Iscritti che non può limitarsi alla mera informazione ma, in forma più propria, prevedere un adeguato e continuo percorso di aggiornamento professionale;
5. In un panorama più ampio, che veda la figura dell'Ingegnere riconosciuta a pieno titolo con possibilità di effettivo confronto con le realtà politiche nazionale e territoriali, si richiama ancora una volta la necessità che si proceda con le istituzioni preposte a concertare l'auspicato documento di riforma delle professioni che contempra, tra l'altro, anche la riaffermazione delle precise competenze professionali oltre che indicarne il relativo compenso riferito e correlato ad un capitolato prestazionale.

Rinnovati i Consigli degli Ordini Ingegneri del FVG

Riportiamo le composizioni dei nuovi Consigli degli Ordini provinciali degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia eletti per il quadriennio 2009 - 2013

Consiglio dell'Ordine di Udine

Presidente	Elena Moro
Vice Presidente	Massimo Cisilino
Vice Presidente	Federico Fant
Segretario	Raffaele Perrotta
Tesoriere	Marco Disnan
Consiglieri	Pino Bellinetti Renato Candotti Mario Capellari Giulio Gentili Giampaolo Guaran Pierluigi Marzullo Antonino Morassi Giuliano Parmegiani Stefano Urbano
Consigliere Sez. B	Doris Guion

Consiglio dell'Ordine di Pordenone

Presidente	Umberto Natalucci
Vice Presidente	Vittorio Bozzetto
Segretario	Sara Stivella
Tesoriere	Nino Aprilis
Consigliere anziano	Luigi Battistella
Consiglieri	Fabio Braccini Antonino Colussi Domenico D'Andrea Claudio Pillon Andrea Tegon
Consigliere Sez. B	Gian Luigi Pasut

Consiglio dell'Ordine di Gorizia

Presidente	Fulvio Bressan
Segretario	Alberto Pich
Tesoriere	Roberto Vanon
Consiglieri	Paola Bisiach Alessio Roselli Alberto Tibo Mauro Ussai Pietro Zandegiacomo Riziò
Consigliere Sez. B	Alberto Mario Landri

Consiglio dell'Ordine di Trieste

Presidente	Salvatore Noè
Consigliere	Elisabetta Delben
Tesoriere	Stefano Patuanelli
Consiglieri	Mario Bucher Giovanni Cervesi Franco Frezza Giulio Gregori Fausto Rovina Renzo Simoni Mario Vianelli
Consigliere Sez. B	Roberta Manzi

RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

A seguito delle dimissioni del Presidente Paolo Stefanelli, del Vicepresidente Vicario Ernesto De Felice, del Vicepresidente Gianni Rolando, del Consigliere Segretario Roberto Brandi e del Consigliere Tesoriere Carlo de Vuono, nella seduta del 25 settembre 2009, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha proceduto ad eleggere:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| • Presidente | Giovanni Rolando | (Ordine di Imperia) |
| • Vicepresidente Vicario | Alcide Gava | (Ordine di Treviso) |
| • Vicepresidente | Alessandro Biddau | (Ordine di Cagliari) |
| • Consigliere Segretario | Roberto Brandi | (Ordine di Chieti) |
| • Consigliere Tesoriere | Carlo de Vuono | (Ordine di Cosenza) |

Verifica delle offerte anomale

Con la Determinazione n. 6 dell'8.07.2009 l'Autorità affronta il tema del procedimento di verifica in contraddittorio delle offerte anomale, con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso, dando seguito a numerosi quesiti su questioni ricorrenti concernenti aspetti sia procedurali che sostanziali.

Scopo del documento è come sempre quello di fornire un concreto ausilio per limitare al massimo le difformità di comportamento tra diverse stazioni appaltanti nell'applicazione del procedimento in esame.

L'Autorità si è particolarmente soffermata sull'interpretazione dell'art. 88, comma 7, del Dlgs163/2006 il quale prevede in pratica che il suddetto procedimento si articoli a sua volta in tanti sub-procedimenti, quante sono le offerte da verificare.

A tale proposito è stato chiesto all'Autorità se sia ammissibile non svolgere i sub-procedimenti di verifica delle offerte uno alla volta, ma anche contemporaneamente, fermo restando che occorre procedere progressivamente a partire dall'offerta di maggior ribasso fino alla migliore

offerta ritenuta non anomala.

Tale problematica ha assunto particolare rilevanza a seguito dell'approvazione del cosiddetto «terzo decreto correttivo», Dlgs 152/2008, che ha limitato la possibilità di utilizzo dell'esclusione automatica dalle gare indette al prezzo più basso agli appalti di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro ed agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 100.000 euro, ampliando di fatto alla grande maggioranza delle procedure la necessità di procedere alla verifica in contraddittorio.

Sul punto l'Autorità ha concluso nel senso di ritenere ammissibile che le singole fasi istruttorie della verifica di anomalia siano svolte in contemporanea. In pratica ciascun sub-procedimento di verifica può essere svolto contemporaneamente all'avvio dei sub-procedimenti delle altre offerte, senza che sia necessario attendere la conclusione di ciascuno per poter avviare il successivo.

Occorre ovviamente rispettare l'ordine di esame delle offerte disposto dalla norma, a partire dalla prima migliore e successivamente in ordine progressivo decrescente della graduatoria.

Imposta di bollo sugli elaborati tecnico-progettuali

Con la risoluzione n. 139/E del 29.05.2009 l'Agenzia delle Entrate torna sul tema del trattamento ai fini dell'imposta di bollo degli elaborati di natura tecnica e progettuale, con specifico riferimento alla relazione a strutture ultimate, che il direttore dei lavori deve redigere ai sensi dell'art. 65, comma 6, del Dpr 380/2001 (TU dell'Edilizia).

Tale comma prevede che «A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.»

In accordo con quanto già affermato con il precedente interpello n. 74/E del 23.03.2009, l'Agenzia ha chiarito che il trattamento ai fini dell'imposta di bollo segue due differenti binari:

1. le relazioni a strutture ultimate sono a tutti gli effetti scritte private contenenti dichiarazioni unilaterali, che scontano di conseguenza l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di Euro 14,62 per foglio, sia per la copia della relazione che resta agli atti del Genio civile, sia per quella che sarà restituita al richiedente;
2. gli Allegati di natura tecnica, rientranti tra quelli indicati nell'art. 28 della Tariffa di cui al Dpr 642/1972 (tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori) sono invece sempre assoggettati all'imposta di bollo in caso d'uso, in quanto non perdono la loro particolare natura di scritti tecnici, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine.

Gli ingegneri chimici come consulenti chimici di porto

La Sentenza 18 settembre 2009 n. 5623 del Consiglio di Stato, sezione VI, ha affermato la piena legittimazione degli Ingegneri Chimici a svolgere le funzioni di Consulente chimico di porto.

Si tratta di un pronunciamento ai massimi livelli particolarmente importante sia perché elimina una volta per tutte le errate conclusioni cui era giunto il Tar Lecce n. 3246/2007, sia perché contiene alcune importanti affermazioni a chiarimento della disciplina della figura del Consulente chimico di porto.

La Sentenza del Consiglio di Stato era stata sollecitata ed era attesa dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri per riparare alla grave svista operata dal TAR che, sulla base di una lettura parziale del Dpr 328/2001, aveva escluso che l'ingegnere chimico possa essere iscritto nel registro dei Consulenti chimici di porto, disattendendo clamorosamente la circolare ministeriale del 10.12.1999 che regola la materia.

Partendo dal ricorso di un ingegnere chimico contro il provvedimento dell'Autorità portuale di Taranto di rifiuto del rinnovo di iscrizione nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della navigazione, il Consiglio di Stato è quindi giunto ad affermare i seguenti principi di diritto:

- l'ordinamento consente agli ingegneri chimici di operare

come Consulenti chimici di porto;

- non può ritenersi inibito agli ingegneri chimici di svolgere sulle navi attività rientranti tra quelle previste per i Consulenti chimici di porto, salvo quelle di competenza esclusiva dei chimici;
- l'ingegnere chimico può legittimamente compiere analisi chimiche, se queste sono preordinate al conseguimento di un risultato finale proprio dell'attività professionale dell'ingegnere chimico;
- le attività previste dalla circolare Ministero dei Trasporti 10 dicembre 1999 possono essere svolte dall'ingegnere chimico, in quanto munito di titolo idoneo e in possesso di puntuali ed ampie cognizioni nella materia;
- l'art. 51 del Rd 23 giugno 1923 n. 1395, nel prevedere che siano di competenza degli Ingegneri le stime su impianti e mezzi di trasporto e, quindi, anche sulle navi, consente agli Ingegneri chimici di operare sulle navi per le attività alle quali sono abilitati; pertanto, "avendo competenza anche sugli impianti chimici di bordo, ben possono, quindi, gli ingegneri chimici redigere le correlative certificazioni di sicurezza".

Responsabilità in caso di rovina o difetto dell'opera

In tema di appalto e in ipotesi di rovina o difetti dell'opera, la responsabilità che ne deriva, data la sua natura extracontrattuale, trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella direzione dell'esecuzione dell'opera appaltata, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19868 del 15 settembre 2009 che, nel caso esaminato, afferma che accanto alla responsabilità

dell'appaltatore deve essere riconosciuta la colpa del direttore dei lavori qualora nella realizzazione di un impianto elettrico a pavimento nelle cantine di un fabbricato non sia stata effettuata la posa in opera di rivestimenti plastici di adeguato spessore, determinando in tal modo una situazione di pericolo di corto circuito del sistema e di improvvisa interruzione nell'erogazione dell'energia di gravità tale da compromettere in concreto la regolare utilizzabilità del bene.

Lavoratore autonomo e cantiere

Con la Sentenza n. 1770 del 16.01.2009 della Sez. IV della Corte di Cassazione Penale è stata confermata la condanna di un committente, già inflitta dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello, per non aver nominato un Coordinatore per la sicurezza nell'ambito di alcuni lavori di ristrutturazione che prevedevano la ripavimentazione di un cortile e la demolizione di una scala metallica ivi esistente. Nel corso di tali lavori è accaduto un infortunio mortale del titolare dell'impresa intenta ai lavori di ripavimentazione a seguito della caduta della scala.

Nel commento alla Sentenza si è avuto modo di sostenere che, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, i due artigiani che si trovavano a lavorare da soli nel cantiere vengono ad assumere la veste di lavoratori autonomi, ed è pertanto necessario che il committente provveda a nominare un Coordinatore per la sicurezza.

Giustamente nel quesito è stato posto in evidenza che, in merito all'obbligo della nomina del coordinatore da parte del committente, il legislatore cita nell'art. 90 comma 3 del Dlgs n. 81/2008, e citava ancor prima nell'art. 3 comma 3 del Dlgs n. 494/1996 così come modificato dal Dlgs n. 528/1999, la condizione della presenza di più imprese anche non contemporanee, e non di quella dei lavoratori autonomi. Questo lascia intendere quindi che questi ultimi non sono da computare fra le imprese a fine di determinare le condizioni affinché per il committente sussista l'obbligo della nomina del coordinatore, oltre al verificarsi ovviamente delle altre condizioni indicate nel decreto legislativo medesimo.

La definizione di lavoratore autonomo è contenuta nel Dlgs n. 81/2008 nell'art. 89 in base al quale questi è una «persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione». Quella di impresa si può desumere dal Codice Civile in base al quale l'impresa è una attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore mediante un insieme di persone che operano sotto la sua guida, nonché di beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.). Nel Dlgs n. 81/2008 non è riscontrabile però, come sarebbe stato opportuno, la definizione di impresa esecutrice. Secondo il Ministero del Lavoro, alla luce di quanto indicato nella Circolare n. 4 del 28.02.2007, l'impresa esecutrice è quell'impresa che nel cantiere esegue i lavori di cui all'Allegato I del Dlgs n. 494/1996, ora Allegato X del Dlgs n. 81/2008, ma tale definizione non è stata ritenuta da molti condivisibile. Come definizione di impresa esecutrice è stata individuata molto più opportunamente

quella di impresa che comunque opera in cantiere, indipendentemente dall'attività che in esso viene svolta, essendo determinante la condizione che la stessa acceda e frequenti il cantiere medesimo.

Per quanto riguarda il lavoratore autonomo, se si pensa che questi è destinatario del PSC (art. 101 comma 2 del Dlgs n. 81/2008), che deve adeguarsi ai fini della sicurezza alle indicazioni fornite dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (art. 94 dello stesso Dlgs), che è soggetto alla verifica tecnico professionale da parte del committente (art. 90 comma 9 lettera a), che è destinatario di sanzioni specifiche (art. 160), che è sottoposto al controllo da parte del coordinatore in fase di esecuzione (art. 92 comma 1 lettera a), che deve cooperare con i datori di lavoro ai fini della applicazione delle norme di sicurezza e curare la reciproca informazione con gli stessi (art. 92 comma 1 lettera c), che comunque può portare in cantiere dei rischi che possono interferire con l'attività di altre imprese, che è destinatario della redazione del piano operativo di sicurezza (POS) in quanto obbligato a rispettare l'art. 26 del Dlgs n. 81/2008 sui lavori affidati in appalto e quindi a fornire informazioni sui rischi che nello svolgimento della sua attività eventualmente porta in cantiere ed è destinatario del DUVRI da parte del committente datore di lavoro, non si comprende come questi (il lavoratore autonomo) non debba essere equiparato ad una impresa ai fini della applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro, nei cantieri temporanei o mobili ed in particolare dei commi 3 e 4 dell'art. 90 del Dlgs n. 81/2008.

Si è più propensi quindi, ritornando all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 90 del Dlgs n. 81/2008 che in tali commi vi sia stata una «dimenticanza» del legislatore nel non citare i lavoratori autonomi congiuntamente alle imprese, cosa che ha fatto invece in tanti altri punti del decreto legislativo medesimo, più che una volontà precisa di non tenere conto nel caso di presenza in cantiere di più lavoratori autonomi dell'obbligo da parte del committente di nominare i coordinatori per la sicurezza. Non è del resto quello dell'art. 90 commi 3 e 4 l'unico caso in cui si riscontra una dimenticanza del legislatore di citare il lavoratore autonomo affianco a quello delle imprese. Analoga omissione si riscontra, infatti, nel comma 9 dello stesso articolo 90 per quanto riguarda la verifica tecnico-professionale che attualmente viene riservata solo alle imprese alle quali siano stati affidati i lavori.

Si può concludere, quindi, che al momento, a seguito di una lettura lessicale della norma ed a stretto rigore giuridico, non sussiste l'obbligo da parte del committente della nomina del coordinatore nel caso in cui questi incarichi più lavoratori autonomi ad eseguire delle opere

in un cantiere edile. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, però, occorre distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno e l'opportunità in questi casi suggerisce quello che in fondo emerge da una lettura

invece sistematica del Dlgs n. 81/2008, e cioè la necessità di equiparare comunque i lavoratori autonomi alle imprese, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Sicurezza ascensori: verifica e adeguamento

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23.07.2009, pubblicato sulla G.U. n. 189 del 17.08.2009, prescrive l'effettuazione di una verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del Dpr 162/1999, sulla sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in data anteriore all'entrata in vigore del medesimo Dpr. La verifica è finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti negli impianti ed alla conseguente adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza.

Calendario delle verifiche

Le verifiche, che devono essere richieste dal proprietario o dal suo legale rappresentante in occasione della prima verifica periodica già programmata sull'impianto, e per le quali i tecnici dovranno basarsi sulle norme UNI (come UNI EN 81-80) e/o su norme europee che garantiscano un equivalente livello di sicurezza, dovranno essere effettuate entro le seguenti date:

- 1.09.2011 per ascensori installati prima del 15.11.1964;
- 1.09.2012 per ascensori installati prima del 24.10.1979;
- 1.09.2013 per ascensori installati prima del 09.04.1991;

- 1.09.2014 per ascensori installati prima del 24.06.1999.

Calendario degli interventi

I conseguenti interventi di adeguamento andranno eseguiti:

- entro 5 anni dalla verifica per le situazioni di rischio indicate nella tabella A allegata al decreto;
- entro 10 anni dalla verifica per le situazioni di rischio indicate nella tabella B allegata al decreto;
- in occasione di successivi interventi di modernizzazione di significativa entità per le situazioni di rischio indicate nella tabella C allegata al decreto.

Responsabilità e controlli

L'articolo 5 del decreto prescrive che il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante, tenuto come già fatto rilevare a richiedere l'effettuazione della verifica straordinaria, è anche responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento, la cui mancata esecuzione comporta il divieto di esercizio dell'impianto. Saranno gli enti incaricati, nel corso delle successive ispezioni, a verificare l'avvenuta effettuazione degli adeguamenti, ed eventualmente a comunicare l'esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

ESAMI DI STATO PER INGEGNERI E ARCHITETTI

Il comma 21-decies dell'art. 22 della legge 102/2009, di conversione del decreto-legge «anticrisi» 78/2009, ha prorogato a tutto il 2010 la possibilità, per i possessori di titoli di studio conseguiti con il vecchio ordinamento, e cioè prima della riforma universitaria avviata dal decreto del Ministero dell'Università 509/1999, di sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, geologo e ingegnere, secondo l'ordinamento previgente al Dpr 328/2001.

Di seguito si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 3 della legge 170/2003, (Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, così come modificato dalla citata legge 102/2009.

«1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al Dm 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2010, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.»

I provvedimenti regionali per le costruzioni antisismiche

Con l'Ordinanza 3274/2003 (Allegato 1), a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, tutto il territorio nazionale è stato classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni.

Per la zona 4, di nuova introduzione, è stata data facoltà alle Regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica.

Al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 3274 con quelle del successivo D.M. 14.09.2005 (poi aggiornato con l'attuale D.M. 14.01.2008), ed in attuazione dell'Allegato 1, punto 4, lettera m), della citata Ordinanza il quale prevedeva la predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, nel corso del 2006 è stata poi approvata la nuova Ordinanza 3519/2006, con la quale è stata adottata una nuova mappa di pericolosità sismica molto più puntuale di quella precedente. Le zone individuate dalla nuova Ordinanza sono sempre quattro (dalla 1 alla 4), caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di risposta elastico.

L'Ordinanza 3519 ha definito inoltre i criteri che le Regioni possono seguire per aggiornare le afferenze dei Comuni alle 4 zone sismiche. L'Ordinanza n. 3274 prevede infatti (art. 2, comma 1) che siano le Regioni a provvedere, sulla base dei criteri recati dall'allegato 1, all'individuazione, formazione e aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del Dlgs 112/1998, che reca la suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni.

Nel seguito si riportano i provvedimenti regionali concernenti eventuali aggiornamenti delle mappe della pericolosità sismica dei singoli territori regionali, nonché le procedure per la presentazione dei progetti in zone sismiche ed i piani delle verifiche di pericolosità per infrastrutture ed edifici strategici.

Abruzzo

- *Delib. G.R. 29.03.2005, n. 438*

Indirizzi generali e disposizioni di attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

- *L.R. 23.09.1997, n. 110*

Modifiche alla L.R. 17.12.1996, n. 138 (zone sismiche).

- *L.R. 17.12.1996, n. 138*

Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

- *L.R. 9.02.1996, n. 12*

Norme per la previsione e prevenzione dal rischio sismico. Collaborazione con il Gruppo Nazionale per la difesa dei terremoti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Basilicata

- *Delib. G.R. 4.11.2003, n. 2000*

Prime disposizioni per l'attuazione della Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

- *L.R. 6.08.1997, n. 38*

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

Calabria

- *Delib. G.R. 10.02.2004, n. 47*

Prime disposizioni per l'attuazione della Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

- *L.R. 27.04.1998, n. 7*

Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741.

Campania

- *Delib. G.R. 29.12.2006, n. 2185*

Linee guida per la mitigazione del rischio sismico per le opere infrastrutturali.

- *Delib. G.R. 22.12.2006, n. 2120*

Controlli a campione art. 4 L.R. 9/83.

- *Delib. G.R. 28.10.2006, n. 1701*

Linee guida per la mitigazione del rischio sismico per le infrastrutture pubbliche e per il patrimonio edilizio pubblico e privato.

- *Delib. G.R. 10.06.2004, n. 816*

Delib. G.R. 7.11.2002, n. 5447 («Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania») e Delib. G.R. 24.01.2003, n. 248 («Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica»). Ulteriore circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica. Approvazione testo.

- *Delib. G.R. 5.12.2003, n. 3573*

Applicazione dell'Ord. P.C.M. 20.03.2003, n. 3274.

Individuazione delle categorie di edifici e opere infrastrutturali di competenza regionale di interesse strategico ai fini protezione civile in conseguenza di un eventuale collasso.

- *Circ. Ass. LL.PP. 5.11.2003, n. 1667*

Circolare esplicativa relativa alla disciplina sismica in vigore nella Regione Campania.

- *D.P.G.R. 27.03.2003, n. 196*

Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con Delib. G.R. n. 5447 del 7.11.2002.

- *Delib. G.R. 31.01.2003, n. 334*

Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con Delib. G.R. n. 5447 del 7.11.2002.

- *Delib. G.R. 24.01.2003, n. 248*

Delib. G.R. 7.11.2002, n. 5447 recante «Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania». Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica.

- *Delib. G.R. 7.11.2002, n. 5447*

Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania.

- *L.R. 7.01.1983, n. 9*

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio del rischio sismico.

Emilia Romagna

- *L.R. 30.10.2008, n. 19*

Norme per la riduzione del rischio sismico.

- *Delib. G.R. 21.07.2003, n. 1435*

Prime disposizioni per l'attuazione della Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

Friuli Venezia Giulia

- *Delib. G.R. 25.09.2008, n. 1929*

Introduzione obbligo progettazione antisismica per edifici ed opere strategici e rilevanti in zona 4 e applicazione sul territorio regionale delle nuove norme tecniche per la costruzione di cui al D.M. 14.01.2008.

- *Delib. G.R. 1.10.2004, n. 2543*

Ulteriori atti di recepimento dell'Ord. P.C.M. 20.03.2003, n. 3274 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica: approvazione del Primo Programma regionale delle verifiche sismiche, dell'elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti di interesse regionale da sottoporre a verifica sismica e della scheda per le verifiche di livello zero.

- *Delib. G.R. 1.08.2003, n. 2325*

Recepimento dell'Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

- *L.R. 9.05.1988, n. 27*

Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Lazio

- *Delib. G.R. 22.05.2009, n. 387*

Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03.

- *Delib. G.R. 15.05.2009, n. 313*

Art. 2 dell'OPCM 3274/2003 e all. 2 della DGR Lazio 766/2003. Riduzione del rischio sismico: elenco programmatico delle strutture strategiche o rilevanti, sottoposte a verifiche sismiche per l'annualità 2004.

- *Delib. G.R. 1.08.2003, n. 766*

Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni.

- *L.R. 5.01.1985, n. 4*

Prime norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure.

Liguria

- *L.R. 20.10.2006, n. 29*

Modificazioni alla L.R. 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari).

- *Delib. G.R. 29.07.2005, n. 881*

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 1107 dell'8.10.2004 in ordine alla definizione di procedure per la presentazione di progetti ed i criteri per l'espletamento di controlli in zona sismica.

- *Delib. G.R. 8.10.2004, n. 1107*

D.P.R. 6.06.2001, n. 380. Costruzioni in zona sismica. Procedure per la presentazione dei progetti e definizione dei criteri per l'espletamento dei controlli.

- *Delib. G.R. 25.02.2004, n. 154*

Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 art. 2 comma 1. Estensione dell'obbligo di progettazione antisismica nei Comuni liguri di classe sismica 4. Avvio fase 2 del programma temporale delle verifiche.

- *Delib. G.R. 7.11.2003, n. 1384*

Ord. n. 3274/2003. Art. 2, comma 4. Rischio sismico. Approvazione elenco edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali e del programma temporale delle verifiche.

- *Delib. G.R. 16.05.2003, n. 530*

Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche dei comuni della Regione Liguria in ottemperanza al disposto di cui all'Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 pubblicata sulla G.U. n. 105 in data 8.05.2003.

- *L.R. 4.07.1988, n. 29*

Ulteriori deleghe alle Province delle funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 in materia di costruzioni e snellimento delle procedure.

- *L.R. 21.07.1983, n. 29*

Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari.

Lombardia

- *Delib. G.R. 7.11.2003, n. 7/14964*
Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'Ord. P.C.M. 20.03.2003, n. 3274 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».
- *D. Dirig. 21.11.2003, n. 19904*
Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, in attuazione della Delib. G.R. n. 14964 del 7.11.2003.
- *Delib. G.R. 22.03.1996, n. 6/10650*
L.R. 24.05.1995, n. 46 - Regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche regionali.
- *L.R. 24.05.1985, n. 46*
Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali.

Marche

- *Delib. G.R. 17.02.2004, n. 136*
Art. 6, comma 7, dell'Ord. P.C.M. 23.1.2004, n. 3333. Modifica alla Delib. G.R. n. 1046 del 29.07.2003 contenente «Indirizzi generali per la prima applicazione dell'Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003. Individuazione e formazione dell'elenco delle zone sismiche nella regione Marche».
- *Delib. G.R. 11.11.2003, n. 1520*
Ord. P.C.M. 3274/2003. Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Primo elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Prime indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'Ord. 3274/2003.
- *Delib. G.R. 29.07.2003, n. 1046*
Indirizzi generali per la prima applicazione Ord. P.C.M. 3274/2003.
Individuazione e formazione dell'elenco delle zone sismiche nella Regione Marche.
- *L.R. 3.11.1984, n. 33*
Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche.

Molise

- *Delib. G.R. 2.08.2006, n. 1171*
Ord. P.C.M. del 28 aprile 2006, n. 3519, recante: «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone». Riclassificazione sismica del territorio regionale. Proposta di aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. Art. 3, comma 1, della L. R. n. 13/2004.
- *Delib. C.R. 27.06.2006, n. 108*
Aggiornamento degli elenchi delle zone classificate sismiche. Art. 3, comma 1 della L.R. del 20 maggio 2004, n. 13.

- *L.R. 20.05.2004, n. 13*
Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica.
(Errata corrige in B.U. 1.07.2004, n. 13).
- *Delib. G.R. 16.02.2004, n. 182*
Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003: «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».
- *Delib. G.R. 28.03.2003, n. 399*
Ord. P.C.M. 3274/2003: riclassificazione sismica del territorio regionale. (Coordinata con le rettifiche di cui alla Delib. G.R. 17.10.2003, n. 1269 in B.U. 15.11.2003, n. 23).

Piemonte

- *Circ. P.G.R. 27.04.2004, n. 1*
Delib. G.R. 61 - 11017 del 17.11.2003 (Prime disposizioni in applicazione dell'Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per costruzioni in zona sismica). Indicazioni procedurali.
- *Delib. G.R. 17.11.2003, n. 11017*
Prime disposizioni in applicazione dell'Ord. P.C.M. 20.03.2003, n. 3274 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

Provincia di Bolzano

- *Delib. G.P. 6.11.2006, n. 4074*
Disposizioni relative ad azioni sismiche.

Provincia di Trento

- *Delib. G.P. 16.06.2006, n. 1242*
Approvazione della direttiva recante «Indicazioni in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica».
- *Circ. P. 8.01.2004, n. 14/04/D327*
Prime indicazioni esplicative in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e classificazione sismica del territorio regionale.

Puglia

- *Delib. G.R. 22.11.2005, n. 1634*
L.R. 20/2000. Ord. P.C.M. 3274/2003. Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale. Adempimenti. Recepimento Ord. P.C.M. n. 3431/2005. Ulteriore prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della Delib. G.R. n. 153/2004.
- *Delib. G.R. 27.04.2004, n. 597*
L.R. 20/2000. Ord. P.C.M. 3274/2003. Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e relativi adempimenti. Recepimento Ord. P.C.M. n. 3333/2004 e conseguente rettifica della Delib. G.R. n. 153/2004.
- *Delib. G.R. 2.03.2004, n. 153*
L.R. 20/2000. Ord. P.C.M. 3274/2003. Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti. Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi.

Sardegna

- *Delib. G.R. 30.03.2004, n. 15/31*
Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'Ord. P.C.M. 20.03.2003, n. 3274 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

Sicilia

- *Delib. G.R. 19.12.2003, n. 408*
Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed all'attuazione dell'Ord. P.C.M. 20.03.2003, n. 3274.

Toscana

- *Delib. G.R. 26.11.2007, n. 841*
Approvazione dell'elenco aggiornato dei comuni a maggior rischio sismico della Toscana.
- *D.P.G.R. 17.10.2006, n. 48/R*
Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2 lett. g) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.
- *L.R. 21.06.2006, n. 24*
Modifiche alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche.
- *Delib. G.R. 19.06.2006, n. 431*
Riclassificazione sismica del territorio regionale: «Attuazione del D.M. 14 settembre 2005 e Ord. P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.05.2006».
- *Delib. G.R. 27.10.2003, n. 1114*
Programma regionale (fase 1) per l'avvio delle verifiche sismiche su edifici strategici e rilevanti ai sensi dell'Ord. P.C.M. n. 3274/2003.
- *Delib. C.R. 8.10.2003, n. 169*
Obbligo della progettazione antisismica per le nuove costruzioni e per il patrimonio edilizio esistente dei comuni classificati sismici in zona 4.
- *Delib. G.R. 16.06.2003, n. 604*
Indirizzi generali e prime disposizioni sulla riclassificazione sismica della Regione Toscana, in applicazione dell'Ord. P.C.M. 20.03.2003, n. 3274. «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

Umbria

- *Delib. G.R. 19.11.2003, n. 1700*
Specificazioni alla Delib. G.R. 852 del 18.06.2003 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'Ord. P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003, art. 2, commi 3, 4 e 5.
- *Delib. G.R. 18.06.2003, n. 852*

Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria.

Valle d'Aosta

- *Delib. G.R. 29.07.2006, n. 2182*
Determinazioni in merito alle procedure per la presentazione dei progetti relativi a costruzioni in zona sismica.
- *Delib. G.R. 30.12.2003, n. 5130*
Approvazione della riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003. Prime disposizioni.

Veneto

- *Delib. G.R. 22.01.2008, n. 71*
Ord. P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone». Direttive per l'applicazione. Adozione del provvedimento n. 96/CR del 7 agosto 2006.
- *Delib. G.R. 7.08.2007, n. 2583*
L.R. 7.11.2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche». Approvazione del capitolato generale d'appalto di cui all'art. 34, comma 1, aggiornato in seguito e modifiche legislative. Adozione del provvedimento n. 96/CR dell'8 maggio 2007.
- *Delib. G.R. 7.08.2007, n. 2582*
L.R. 7.11.2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche». Approvazione del capitolato generale d'appalto di cui all'art. 34, comma 1, aggiornato in seguito e modifiche legislative. Adozione del provvedimento n. 96/CR dell'8 maggio 2007.
- *L.R. 20.07.2007, n. 17*
Modifiche alla L.R. 7.11.2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».
- *Delib. G.R. 7.08.2006, n. 96/CR*
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone». Direttive per l'applicazione. Proposta di adozione del provvedimento da parte del Consiglio Regionale.
- *Delib. G.R. 3.12.2003, n. 67*
D. Leg.vo n. 112/1998 art. 94, L. 2.02.1974, n. 64 e Ord. P.C.M. 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ord. P.C.M. 2.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: direttive.
- *L.R. 7.11.2003, n. 27*
Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

Linee guida sulla vulnerabilità di elementi non strutturali

Durante il terremoto il danneggiamento degli elementi non strutturali può costituire una grave minaccia per l'incolumità delle persone oltre a determinare l'ostruzione delle vie di fuga. Nel caso poi di strutture strategiche come ospedali e sale operative, il danneggiamento di apparecchiature elettroniche e impianti, può comportare l'interruzione del servizio con conseguenti disagi per le operazioni di soccorso. Per tale ragione il Dipartimento della Protezione Civile ha elaborato

le "Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali". Le linee guida si articolano in 3 capitoli: dopo un'introduzione normativa, si passa al capitolo 2 dove sono raccolti alcuni esempi di danni agli elementi non strutturali osservati in occasione del terremoto dell'Abruzzo; mentre il capitolo 3 illustra alcuni schemi di intervento che possono essere adottati per mitigare il rischio derivante da elementi non strutturali. Le "Linee guida" sono scaricabili dal sito dell'Ordine degli Ingegneri di Udine.

Norme tecniche per le costruzioni: chiarimenti e osservazioni

Con la Circolare del 5 agosto 2009, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene in merito all'applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Il 30 giugno 2009 per effetto dell'art. 1-bis del DI 39/2009, convertito nella legge 77/2009, è terminato il regime transitorio per l'operatività della revisione delle NTC, stabilito dall'art. 20 del DI 248/2007 convertito nella legge 31/2008. Pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Dm 14 gennaio 2008. Riportiamo i principali chiarimenti forniti dalla Circolare.

Lavori pubblici - Il Ministero ha ribadito la validità dell'art. 20, comma 3, della legge 31/2008 il quale consente l'applicazione della normativa previgente, in alternativa al Dm 14.01.2008, per tutta la durata dei lavori e fino all'eventuale collaudo, per le opere già affidate o iniziate alla data del 30.06.2009, e per quelle di cui sia già stata avviata, alla medesima data, la progettazione definitiva o esecutiva, secondo quanto accertato dal RUP.

Lavori privati - Il Ministero ha chiarito che le nuove NTC devono trovare applicazione per tutti i lavori iniziati dopo la data del 30.06.2009 e per i lavori iniziati prima di tale data, in caso di varianti progettuali che modifichino in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, configurandosi di conseguenza la necessità di una nuova

progettazione strutturale.

Qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione - Per quanto riguarda la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, il Ministero ricorda che la materia è soggetta ad un proprio regime giuridico-normativo (direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita in Italia con il Dpr 246/1993). Inoltre, la stessa norma (comma 2-bis dell'art. 5 del DI 136/2004, convertito con legge 186/2004) che ha disciplinato la fase sperimentale di applicazione delle NTC, ha fatto salvo quanto previsto dal Dpr 246/1993. Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari. Va evidenziato, infine, che il capitolo 11 del Dm 14 gennaio 2008 costituisce il riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

* * *

A seguito di tale Circolare, il CNI ha inviato una lettera di osservazioni sull'argomento sia al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sia al Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici. Il CNI infatti ritiene opportuna una revisione della Circolare a causa del fatto che in essa viene introdotta una diversa modalità di applicazione fra lavori pubblici e le costruzioni di natura privatistica. Questa interpretazione non sembra perfettamente rispondente al comma 3 dell'articolo 20 del DI n. 248/2007 in cui si evince

chiaramente che non sussiste alcuna esplicita distinzione fra costruzioni private e pubbliche. Questa disparità di trattamento pubblico-privato secondo il CNI darebbe pesanti ripercussioni economiche sull'imprenditoria privata creando dubbi sull'applicabilità per Enti autorevoli

(Ferrovie dello Stato, Società Autostrade ecc...) che potrebbero essere configurati alla stregua dei privati. Il CNI inoltre richiede che tale possibilità sia consentita anche per successive varianti di opere progettate e depositate entro il 30.06.2009.

Adozione di nuove procedure al catasto terreni e fabbricati

Di seguito si riportano i comunicati stampa relativi alle ultime revisioni dei software di aggiornamento del catasto fabbricati e terreni volti a migliorare e promuovere la trasmissione telematica dei dati.

Nuova versione della procedura DOCFA per il catasto edilizio urbano

Dal 19 ottobre, per la dichiarazione delle unità immobiliari al Catasto Edilizio Urbano, è disponibile la procedura Docfa (Documenti Catasto Fabbricati) nella versione 4, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 ottobre 2009.

Per consentire ai professionisti un graduale passaggio all'uso della nuova versione, è previsto un periodo transitorio (fino al 30 marzo 2010) durante il quale è consentita ancora la presentazione di documenti di aggiornamento prodotti con la versione precedente (ver. 3.0). La nuova versione Docfa integra le funzionalità della precedente e migliora la natura dei dati di ingresso nelle banche dati catastali, sia in termini di qualità che di sicurezza.

In particolare, le principali novità concernono:

- l'adozione di un nuovo formato per la presentazione dei documenti inoltrati in via telematica. Il documento è infatti prodotto in formato PDF e comprende, oltre alle informazioni alfanumeriche, le immagini delle schede planimetriche;
- l'introduzione di nuovi stradari, da utilizzare per l'inserimento degli indirizzi degli immobili. Si tratta di stradari certificati "thesaurus" e quindi di elevata qualità rispetto a quelli precedentemente utilizzati, che consentono l'adozione di denominazioni condivise tra tutti i soggetti pubblici e privati che utilizzano tale dato. Resta ferma, ovviamente, l'esclusiva competenza comunale nell'assegnazione delle denominazioni stradali;
- l'eliminazione degli allegati vettoriali nei formati DXF o DWG. La scelta è connessa alla necessità di ridurre la dimensione di tali allegati, utilizzati per la rappresentazione planimetrica degli immobili, per una più efficiente gestione della trasmissione in via telematica;
- l'introduzione della possibilità per il professionista

di utilizzare -ricorrendone le circostanze previste dalla prassi catastale-, ai fini della attribuzione della rendita, il procedimento di stima con metodo diretto, cioè attraverso l'analisi della redditività ritraibile dall'immobile, relativa al biennio economico di riferimento.

Nuovo sistema di aggiornamento del catasto terreni con la procedura PREGEO 10

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 1° ottobre 2009 è stato esteso a tutto il territorio nazionale, in via facoltativa, il nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terreni, che sarà reso obbligatorio a partire dal 1° giugno 2010. Con il nuovo sistema, i professionisti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento, su delega dei cittadini, operano direttamente sulle banche dati del Catasto Terreni attraverso una procedura automatica basata su regole condivise, realizzata dall'Agenzia del Territorio e messa gratuitamente a disposizione dei professionisti. Il modello tecnico-organizzativo del nuovo sistema di aggiornamento è basato sulla:

- condivisione degli archivi catastali, disponibili al professionista attraverso il nuovo estratto della mappa;
- partecipazione attiva degli stessi professionisti che predispongono la proposta di aggiornamento;
- trasmissione telematica degli atti;
- procedura informatica PREGEO 10, che esegue tutti i controlli necessari in relazione alle vigenti disposizioni in materia e provvede all'aggiornamento automatico della cartografia catastale e del corrispondente archivio censuario.

Il traguardo raggiunto dall'Agenzia del Territorio nella gestione del sistema di aggiornamento, rappresenta una decisiva evoluzione verso una forma di servizio pubblico sempre più vicino ai cittadini e rappresenta, altresì, un modello di riferimento da esportare anche in altri settori della Pubblica Amministrazione.

I controlli effettuati dall'Agenzia del Territorio e successivi alla registrazione dei dati negli archivi, anche tramite accessi o ispezioni sul terreno, garantiscono la trasparenza e la semplificazione della procedura e permettono agli Uffici di ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria
da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

parcelle Giampiero Calligaro
ambiente Roberto Vanon
informatica Alberto Pich
lavori pubblici Renzo Zorzin
qualità Elio Candussi
sicurezza Giacomo Bartelloni
strutture Paolo Delpin
urbanistica Roberto Ocera
acustica Alberto Tibo
certificazione energetica Francesco Delli Zotti
produzione di energia Fabio Rosso

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria
lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Vito Antonio Ardone
energia e impianti Stefano Longhi
formazione e aggiornamento professionale Giulia Vendrame
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Massimiliano Liberale
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Laura Dizorz
strutture Alessandra Togicl
urbanistica, edilizia e del paesaggio Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Via del Traverso, 8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria
lunedì 9.00-12.00
martedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00
mercoledì 9.00-12.00
giovedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00
venerdì 9.00-12.00

commissioni

applicazione tariffa professionale Luigi Battistella, Claudio Pillon e Andrea Tegon
ambiente e territorio Nino Aprilis
formazione professionale Nino Aprilis, Vittorio Bozzetto e Fabio Braccini
impianti tecnologici Domenico D'Andrea (elettrici) e Gian Luigi Pasut (termotecnici)
lavori pubblici Umberto Natalucci e Andrea Tegon
libera professione e docenza Domenico D'Andrea
industria Fabio Braccini e Claudio Pillon
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Vittorio Bozzetto
strutture Antonino Colussi e Fabio Braccini
urbanistica Nino Aprilis
giovani Sara Stivella

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria
lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

ambiente Michele Mion
geotecnica Francesco Alessandrini
impianti Stefano Comuzzi
informatica Marco Cojutti
lavori pubblici Mario Causero
parcelle Fabrizio Loschi
qualità Livio Fantoni
sicurezza Corrado Quagliarella
strutture Natalino Gattesco
territorio e mobilità Roberto Gentili
terzo settore Pierluigi Marzullo